



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.

Presidente

Dott.

Componente - relatore

Dott.

Componente

Dott.

Componente

Dott.

Componente

DECISIONE

Graci Erika, quale delegata alla presentazione per l'elezione del Senato della repubblica della lista "Staminali per l'Italia", ha presentato ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficio elettorale regionale per il Lazio, emesso il 22.1.2013 e le deduzioni in data 23.1.2013, con cui la lista predetta veniva ricusata per la mancanza del numero minimo di sottoscrizioni.

Il ricorso è infondato.

L'Ufficio elettorale regionale ha accertato che dallo stesso atto di presentazione della lista in data 21.1.13 risultava che il numero delle sottoscrizioni era pari a 531 e che detto numero era inferiore a quello minimo di 875 previsto dall'art 9 comma 2 del d.lgs n. 533/1993 come modificato dall'art 1 comma 1 lett.a) del d.l. n. 223/12.

Tale valutazione è corretta in quanto in base alla citata normativa è richiesto che per le liste presentate in Regioni con più di un milione di abitanti, quale nel caso di specie la regione Lazio, è necessario un numero minimo di 3500 firme ridotta ad un quarto e cioè 875 firme.

Il provvedimento del 23.1.2013 dà atto che l'Ufficio elettorale regionale ha verificato il numero delle firme apposte per la presentazione della lista riscontrando che lo stesso era inferiore ad 875, onde, in base a tale specifico accertamento già effettuato, deve, da un lato, ritenersi non raggiunto il numero minimo di firme mentre, d'altro lato, non può trovare ingresso la richiesta della ricorrente di procedere ad un nuovo conteggio delle firme.

Il ricorso va in conclusione respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.

I Componenti

Il Presidente



CORTE DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Depositato in Segreteria
oggi 24-01-2013 ore 17,35

Il Funzionario Giudiziario